



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 4284**                      **Del**                      **11/07/2024**  
**Prot. n° 24/231830**                      **Del**                      **05/06/2024**

**Ditta Proponente:**                      COMBUSTION CONSULTING ITALY S.R.L.

**Oggetto:**                      Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 per il progetto "produzione pannelli in lana di roccia" – Combustion Consulting Italy S.r.l. (ex Decem S.r.l.)

**Comune di Intervento:**                      Cellino Attanasio (TE)

**Tipo procedimento:**                      Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti**                      (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)**                      *ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali**                      -

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque**                      *dott. Antonello Colantoni (delegato)*

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara**                      *ing. Armando Lombardi (delegato)*

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara**                      *ASSENTE*

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**                      *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

**Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila**                      *ASSENTE*

**Dirigente Servizio Opere Marittime**                      *ing. Daniele Danese (delegato)*

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**Teramo**                      *ASSENTE*

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila**                      *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti**                      *ASSENTE*

**Direttore dell'A.R.T.A**                      *ing. Simonetta Campana (delegata)*

**Relazione Istruttoria**                      *Titolare istruttoria: ing. Andrea Santarelli*

*Si veda istruttoria allegata*





Preso atto della documentazione integrativa presentata Combustion Consulting Iatly S.r.l. relativa all'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 per il progetto "produzione pannelli in lana di roccia", acquisita al prot. n. 231830 del 05/06/2024;

## IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di ottemperanza:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e in particolare: l'art. 5, recante 'definizioni', e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui "si intende per" m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto": "La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto";
- l'art. 28, recante 'Monitoraggio', e in particolare il comma 3, secondo cui "*Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente*";

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il





cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione per la Ditta da parte del geom. Giuseppe Di Desiderio e dell'arch. Stefano Raida, acquisita al prot. n. 278579 del 04/07/2024, e ritenuto, il Comitato, di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Preso atto che il proponente, nella documentazione trasmessa, dichiara che *“le prescrizioni del Giudizio per la Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 (ex Decem srl) si ritengono superate e non più applicabili all'impianto”* in quanto *“la linea di produzione dei pannelli non è stata mai realizzata e l'impianto non è mai andato a regime come da progetto iniziale”*;

Rilevato che, rispetto al progetto presentato dalla DECEM S.r.l. con l'istanza di V.A., è stata realizzata solo la fornace ed i relativi servizi accessori, come previsto nella fase intermedia o transitoria approvata con Verifica Preliminare del 2021 (rif. Giudizio n. 3456 del 15/07/2021) e poi in AIA;

Richiamato il Giudizio n. 4230 del 07/05/2024, con il quale questo Comitato ha richiesto al proponente di chiarire se si intendesse *“rinunciare al progetto “a regime” valutato con Giudizio n. 3220 del 31/07/2020 e se la fase definita come “transitoria” è da intendersi come “definitiva”. In tal caso dovranno essere rivalutati gli impatti a lungo termine, ripresentando una nuova opportuna istanza di valutazione ambientale, relativa alla configurazione di esercizio definitiva e non più transitoria”*;

Vista la documentazione integrativa, nella quale il proponente dichiara che *“intendiamo rinunciare al progetto “a regime” e intendiamo invece procedere allo sviluppo del progetto come indicato nella domanda di VA a voi presentata”*;

Dato atto che il proponente, con nota del 14 marzo 2024, prot. n. 111930, ha presentato una istanza di VA, successivamente perfezionata in data 30 maggio 2024, prot. n. 223073, che al momento è sospesa nelle more della conclusione del presente procedimento di VO;

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**  
**DI PRESA D'ATTO**  
**DELLA RINUNCIA DEL PROPONENTE AL PROGETTO “A REGIME”**  
**VALUTATO CON GIUDIZIO N. 3220 DEL 31/07/2020**  
**E DI ARCHIVIAZIONE**  
**DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA AI SENSI**  
**DELL'ART. 28 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.**

**Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di riattivare il procedimento di VA attualmente sospeso.**





*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.*

*ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Antonello Colantoni (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Armando Lombardi (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Daniele Danese (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Simonetta Campana (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*





*Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali*

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
COMBUSTION CONSULTING ITALY S.r.l. EX DECEM S.r.l.  
V.O. Giudizio n. 3220/2020 - Produzione pannelli in lana di roccia**

## Oggetto

Titolo dell'intervento:	<b>V.O. Giudizio n. 3220/2020 - Produzione pannelli in lana di roccia</b>
Descrizione del progetto:	La DECEM produceva pannelli isolanti in schiuma di Polistirene espanso estruso (XPS); la ditta voleva diversificare ulteriormente la gamma dei prodotti con la produzione di pannelli a base di lana di roccia, per l'isolamento termico, acustico e di protezione dal fuoco. Tale produzione sarebbe stata svolta in un altro capannone di proprietà, adiacente all'azienda esistente in C.da Stampalone. Il ciclo produttivo riguardava la fusione di roccia naturale (basalto e dolomia o materiali di medesima composizione), la formazione di fibre minerali non pericolose, additivazione con legante chimico per la creazione del pannello, taglio e imballo dei pannelli.
Azienda Proponente:	<b>COMBUSTION CONSULTING ITALY S.r.l. EX DECEM S.r.l.</b>
Procedimento:	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## Localizzazione del progetto

Comune:	Cellino Attanasio
Provincia:	TE
Località	
Altri Comuni interessati:	Nessuno

## Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Documentazione trasmessa

## Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Titolare dell'Istruttoria

Ing. Andrea Santarelli





**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
COMBUSTION CONSULTING ITALY S.r.l. EX DECEM S.r.l.  
V.O. Giudizio n. 3220/2020 - Produzione pannelli in lana di roccia**

## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Alberto Vando
PEC	<a href="mailto:minerariaabruzzesesrlec.it">minerariaabruzzesesrlec.it</a>

### Iter Amministrativo

Atto di valutazione ambientale	Giudizio CCR-VIA n. 3220 del 31/07/2020
Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 104446 del 11/03/2024
Oneri istruttori versati	50,00 €
Integrazioni	Prot.n. 231830 del 05/06/2024

### Elenco Elaborati

Publicati sul sito: <https://www.regione.abruzzo.it/content/vo-provvedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-n-3220-del-31072020-il-progetto-produzione>

#### Documentazione tecnica

Allegati:

- 2024-03-11-0104446-nota-verifica-di-ottemperanzapdf.p7m
- 2024-06-05-0231830-richiesta-procedura-di-urgenza-e-chiarimenti-richiesti.zip



## **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA**

La ditta COMBUSTION CONSULTING S.r.l. (Ex Decem Srl), con nota assunta al prot.n. 104446 del 11/03/2024 ha prodotto la richiesta istanza di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 relativa alle prescrizioni contenute nel Giudizio n. 3220 del 31/07/2020:

**“FAVOREVOLE ALL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA CON LE SEGUENTI  
PRESCRIZIONI”**

1. *Effettuare il collaudo acustico di cui alla L.R. 23/2007, a seguito dell'entrata in funzione dell'impianto in esame. Le attività devono essere svolte mantenendo costantemente chiusi portoni e finestre del capannone;*
2. *Integrare il quadro emissivo nell'ambito della procedura di AIA con il monitoraggio di tutti gli inquinanti previsti dal Documento delle BAT Conclusion per l'industria del vetro e allo scopo di migliorare la dispersione degli inquinanti, di aumentare adeguatamente l'altezza del camino”.*

Il tecnico dichiara che, rispetto al progetto presentato dalla DECEM S.r.l. con l'istanza di VA, è stata realizzata solo la fornace ed i relativi servizi accessori, come previsto nella fase intermedia o transitoria approvata con Verifica Preliminare del 2021 e poi in AIA.

La Fornace è stata realizzata più bassa dello stabilimento e in area diversa, mantenendo il luogo di installazione e le caratteristiche strutturali e funzionali descritte nella Verifica preliminare, con emissione delle stesse sostanze ma con portata notevolmente ridotta, senza produzione e commercializzazione di pannelli finiti.

Di seguito è stata richiesta l'autorizzazione per la fusione di materiale vetrificabile per un anno che è stata rilasciata agosto 2022, prima di installare ed avere a regime l'intera linea, con lo scopo di controllare il corretto funzionamento della fornace ed avere un fuso a regime rispondente alle caratteristiche e requisiti desiderati.

Viene dichiarato quindi che la linea di produzione dei pannelli non è mai stata realizzata e l'impianto non è mai andato a regime come da progetto iniziale.

Per le motivazioni sopra riportate, il tecnico ritiene superate e non più applicabili le prescrizioni del Giudizio per la Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 (ex Decem srl).

Di seguito si riporta integralmente la nota esplicativa della Ditta trasmessa a corredo dell'istanza di VO.



*Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali*

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**  
**COMBUSTION CONSULTING ITALY S.r.l. EX DECEM S.r.l.**  
**V.O. Giudizio n. 3220/2020 - Produzione pannelli in lana di roccia**

**Oggetto: NOTA alla Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.**

La Combustion Consulting Italy srl ha ottenuto la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dalla DECEM srl (DPC025 n.283 del 30/08/2021) con Determina DPC025/388 del 17/11/2023.

Il progetto presentato in CCR-VIA nel 2020 dalla DECEM srl prevedeva la produzione di pannelli di lana di roccia per l'utilizzo in ambito edilizio ed industriale per l'isolamento termico, acustico e per la protezione al fuoco. Il ciclo produttivo riguardava la fusione di roccia naturale (basalto e dolomia o materiali di medesima composizione), la formazione di fibre minerali non pericolose, additivazione con legante chimico per la creazione di un pannello finito.

Del progetto è stata realizzata solo la fornace ed i relativi servizi accessori, come previsto nella fase intermedia o transitoria approvata con Verifica Preliminare del 2021 e poi in AIA, in area diversa e più bassa dello stabilimento dal progetto iniziale sottoposto a V.A., mantenendo il luogo di installazione e le caratteristiche strutturali e funzionali già descritte in V.P., con emissione delle stesse sostanze ma con portata notevolmente ridotta, senza produzione e commercializzazione di pannelli finiti.

È stata perciò autorizzata la fusione di materiale vetrificabile per un anno (conclusa ad agosto 2022), prima di installare ed avere a regime l'intera linea, con lo scopo di controllare il corretto funzionamento della fornace ed avere un fuso a regime rispondente alle caratteristiche e requisiti desiderati.

La linea di produzione dei pannelli non è mai stata realizzata e l'impianto non è mai andato a regime come da progetto iniziale.

Per le motivazioni sopra descritte, le prescrizioni del Giudizio per la **Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 (ex Decem srl)** si ritengono superate e non più applicabili all'impianto realizzato.

Verona, li 07/03/2024

Il Comitato VIA ha esaminato tale documentazione in data 07/05/2024, esprimendo Giudizio n. 4230 di rinvio con richiesta di integrazioni.

Di seguito se ne riporta lo stralcio: "[...]"

*IL CCR-VIA*

[...]

*Richiamato il Giudizio n. 3521 del 14/10/2021, relativo alla verifica di ottemperanza di cui al Giudizio n. 3220 del 31/07/2020, all'interno delle cui premesse si legge che "l'attuale verifica di ottemperanza si riferisce alla fase "intermedia" valutata in VP con giudizio favorevole n. 3456 del 15/07/2021, che prevede l'attivazione della sola fornace ed in un secondo momento, presumibilmente dopo un anno, dell'intero ciclo produttivo con riposizionamento della fornace come da progetto sottoposto a V.A. (giudizio n. 3220 del 31/07/2020)";*

*Preso atto che il proponente dichiara che "le prescrizioni del Giudizio per la Verifica di assoggettabilità a VIA n. 3220 del 31/07/2020 (ex Decem srl) si ritengono superate e non più applicabili all'impianto" in*





**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
COMBUSTION CONSULTING ITALY S.r.l. EX DECEM S.r.l.  
V.O. Giudizio n. 3220/2020 - Produzione pannelli in lana di roccia**

quanto "La linea di produzione dei pannelli non è stata mai realizzata e l'impianto non è mai andato a regime come da progetto iniziale";

Rilevato che, rispetto al progetto presentato dalla DECEM S.r.l. con l'istanza di V.A., è stata realizzata solo la fornace ed i relativi servizi accessori, come previsto nella fase intermedia o transitoria approvata con Verifica Preliminare del 2021 (rif. Giudizio n. 3456 del 15/07/2021) e poi in AIA;

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

**DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

**È necessario chiarire se il proponente intende rinunciare al progetto "a regime" valutato con Giudizio n. 3220 del 31/07/2020 e se la fase definita come "transitoria" è da intendersi come "definitiva". In tal caso dovranno essere rivalutati gli impatti a lungo termine, ripresentando una nuova opportuna istanza di valutazione ambientale, relativa alla configurazione di esercizio definitiva e non più transitoria".**

La ditta, con nota acquisita al prot.n. 231830 del 05/06/2024 ha integrato a quanto richiesto, fornendo i chiarimenti che di seguito vengono riportati integralmente.

Gentili Signori in merito ai chiarimenti richiesti vi confermiamo che intendiamo rinunciare al progetto "a regime" e intendiamo invece procedere allo sviluppo del progetto come indicato nella domanda di VA a voi già presentata.

La domanda prevede l'attività di fusione di materiale vetrificabile quali sostanze minerali e End of Waste, per produrre "fritte, materiale intermedio per l'industria della ceramica o del vetro o altre applicazioni industriali. L'impianto sarà quindi costituito dalla fornace esistente e da un sistema di raccolta del materiale fuso tramite nastro trasportatore raffreddato con acqua in un contenitore detto scraper, senza ulteriori lavorazioni e senza l'aggiunta di alcuna ulteriore sostanza."

La fase definita come "transitoria" definita e autorizzata in AIA come: "lavorazione costituita dalla fusione in fornace delle rocce con lo scopo di controllare il corretto funzionamento della fornace ed avere un fuso a regime rispondente alle caratteristiche e requisiti desiderati" è a livello di lavorazione simile alla fase "definitiva" ma i dettagli sono contenuti nella domanda di VA agli atti, in attesa di essere istruita.

Il proponente, in data 14 marzo 2024, ha presentato una istanza di VA, successivamente perfezionata in data 30 maggio 2024, ns. prot.n. 223073, sospesa in attesa della conclusione del procedimento di VO.

## **Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali**

Il Titolare dell'Istruttoria

Ing. Andrea Santarelli

